

PROGETTO :
“PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA”
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il **Comune di**, di seguito denominato “ Comune”, con sede in.....
alla Via/ Piazza..... CAP Codice Fiscale:
legalmente rappresentato dal Sindaco Dott.....

E

L'Associazione **Banco delle Opere di Carità Sicilia Occidentale Onlus** , di seguito denominato “ B O C “
sito in Via M. Rutelli, 9, cap. 90143, Palermo, Pr PA Codice Fiscale 97307420824, legalmente rappresentata
dalla Dott.ssa Nelly Palazzo

Premesso

- che il “Comune” con Delibera n. __ del _____ ha dato mandato al Dott. _____
per la stipula del presente accordo di collaborazione oggetto del provvedimento;
- che il “Comune” si propone di sostenere, con iniziative, la distribuzione di generi alimentari a persone o
famiglie bisognose;
- che il “BOC” si propone di concorrere all’attuazione del programma previsto dal “Comune”
mettendo a disposizione, nei limiti del presente accordo di collaborazione e delle eccedenze agro-
alimentari raccolte che di volta in volta si determineranno, generi alimentari al fine di soccorrere le
necessità delle famiglie; di predisporre le eccedenze agro-alimentari, di redigere la bolla di consegna
nominativa dei nuclei familiari destinatari del progetto assistenziale, segnalati dai Servizi Sociali del
Comune;

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Il “Comune” collabora con il “ BOC” per l’assistenza alimentare in favore dei nuclei familiari destinatari del
presente progetto assistenziale, il “BOC” per conto del Comune redige la bolla di consegna nominativa dei
nuclei familiari destinatari del progetto assistenziale, segnalati dai Servizi Sociali del “Comune” e che
versino in grave stato di disagio economico.

Il numero di persone da assistere con il presente accordo di collaborazione viene concordato in n.....
della popolazione indigente residente sul territorio.

Art.2

Il “BOC” si impegna ad assegnare in proporzione alle famiglie, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, le
derrate alimentari, che avrà raccolto e o ricevute dalle normali fonti di approvvigionamento (Agea, industria,
distribuzione commerciale, ecc..)

Le derrate alimentari consegnate dal “BOC” saranno predisposte in appositi pacchi, in quantità equa in
rapporto al numero e tipologia del nucleo, rispettando lo schema ricevuto alla consegna delle derrate dal “
BOC”.

Le derrate predisposte e divise in quantità equa in rapporto al numero e tipologia del nucleo saranno
consegnate al Delegato del Comune, unitamente alle bolle e allo schema che si allega alla consegna delle
derrate.

Le derrate predisposte saranno consegnate dal “BOC” al delegato del Comune che provvederà alla consegna
alle famiglie.

Art. 3

Il “BOC” consegnerà solamente al legale rappresentante o a persona già in precedenza espressamente
delegata dal Comune munita di apposito documento di riconoscimento. Il Delegato è tenuto al controllo di
quanto ricevuto e riportato sulla bolla\ricevuta di consegna numerata all’atto del ricevimento delle derrate,
pertanto non potrà successivamente avanzare proteste sulla consegna.

Art. 4

Il “BOC” dal momento della consegna delle derrate alimentari al Delegato del “Comune”, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità inerenti: la conservazione, la distribuzione ed il consumo delle stesse, senza altre formalità oltre la firma per ricevuta .

Art. 5

Il “Comune” è tenuto ad annotare correttamente sull’apposito registro di magazzino, numerato e timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della struttura, tutte le fasi di carico e scarico dei prodotti ricevuti, come da fac-simile consegnato dal BOC; ad accompagnare il prodotto che viene distribuito ai beneficiari da un attestato di consegna, numerato e datato, contenente la quantità e il genere di prodotto, oltre ai dati del destinatario (che firma per ricevuta); ad attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA ricevute in copia dal BOC; a conservare agli atti della Struttura, unitamente al registro di carico e scarico, copie di detti documenti di consegna, e renderli disponibili agli eventuali controlli degli ispettori AGEA o del “BOC”.

I registri, le relazioni, le schede, nonché altro documento materiale contenente dati sensibili, dovranno essere custoditi a cura del “Comune”

Art.6

Il “Comune” si impegna ad accettare la visita dei rappresentanti del “BOC” permettendo loro di accedere agli atti inerenti il rapporto e fornendo tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti.

Art.7

Il “Comune” si impegna a comunicare al “BOC” tutte le informazioni richieste sul funzionamento e sul rapporto con gli assistiti in merito al Progetto.

Art.8

Al “Comune” è fatto obbligo di distribuire le merci ricevute dal “BOC” agli aventi diritto

Art.9

Al “Comune” è fatto divieto di distribuire le merci ricevute ad altri enti e fuori del proprio territorio. Tale disposizione può essere derogata solo previa autorizzazione scritta del “BOC”.

Art.10

Il “Comune” considerata la partecipazione e la collaborazione al progetto del “BOC” si impegna a sostenere le iniziative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo delle Associazioni con un contributo annuo per:

- il “BOC” di € da versare sul Conto corrente del **Banco delle Opere di Carità – SICILIA OCCIDENTALE ONLUS Codice IBAN IT17D061750460400007952080**

Il contributo annuale andrà così versato: Acconto pari al 50% del contributo annuo alla sottoscrizione del presente accordo di collaborazione – Saldo al 30/10/2020.

Resta inteso che le spese di versamento accessorie sono a carico del “Comune”

Art.11

Il “Comune”, attraverso il proprio personale, eserciterà il controllo nel rispetto delle condizioni poste del presente accordo di collaborazione. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente accordo di collaborazione, non appena rilevate dal “Comune”, dovranno essere contestate al “BOC” al momento della consegna delle derrate alimentari e non;

Art.12

Il presente accordo di collaborazione ha durata da 01/01/2020 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovato con espressa volontà delle parti. Le parti hanno facoltà di risolvere il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, con preavviso di 3 mesi, inviando all’Ente comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione.

Art.13

All’atto della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione il “Comune” dovrà consegnare al “BOC” la fotocopia del Codice Fiscale o Partita I.V.A., il consenso ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché le generalità del suo legale rappresentante compreso il suo domicilio legale e la documentazione richiesta dal “BOC”.

Art.14

Il presente accordo di collaborazione, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d’uso.

Art.15

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo di collaborazione, compreso il mancato pagamento del contributo, il Banco delle Opere di Carità – SICILIA OCCIDENTALE ONLUS potrà sospendere o risolvere l'erogazione del sostegno senza assunzione di responsabilità derivanti dalla sospensione o risoluzione dell'accordo nei confronti del Comune e/o dei terzi.

In caso di sospensione o risoluzione il Comune resterà obbligato al versamento del contributo pattuito con il presente accordo di collaborazione.

In caso di sospensione e successiva riattivazione del servizio, il Comune non potrà vantare alcuna pretesa sui mesi in cui il servizio è rimasto sospeso per causa ad esso imputabile, restando obbligato al versamento del relativo contributo.

Il Banco delle Opere di Carità – SICILIA OCCIDENTALE ONLUS è sollevato da qualsivoglia danno diretto ed indiretto possa derivare al Comune e/o a i terzi siano essi beneficiari e non, dal mancato adempimento del presente accordo di collaborazione per causa imputabile al Comune.

Si fa salvo il diritto del Banco delle Opere di Carità – SICILIA OCCIDENTALE ONLUS di chiedere il risarcimento dei danni subiti per il mancato adempimento del presente accordo di collaborazione

Art.16

Per quanto non previsto dal presente accordo di collaborazione si rinvia alle norme del Codice Civile. In caso di controversia giudiziale, il Foro di competenza è quello di Palermo.

Letto confermato e sottoscritto

Associazione Banco delle Opere di Carità
SICILIA OCCIDENTALE

Il COMUNE di _____

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: artt 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dichiarando di accettarle mediante sottoscrizione

Associazione Banco delle Opere di Carità
SICILIA OCCIDENTALE

Il COMUNE di _____
